

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

5 dicembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore tredici e minuti quindici.

In Genova, Piazza Invrea n. 5.

Innanzi a me Dott. ALBERTO CLAVARINO, Notaio residente in Genova, iscritto al Collegio Notarile di Genova, è presente la signora

MIREYA CARMEN CANNATA nata a San Juan de Los Morros (Venezuela) il 5 settembre 1960, domiciliata per la carica in Genova, Piazza De Marini n. 3/40;

della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

"ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO ONLUS" con sede in Genova, Piazza De Marini n. 3/40, numero di codice fiscale 95130700107, partita I.V.A. 02163440999, iscritta presso la Regione Liguria nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale in data 28 ottobre 2015 al n. 3277 e presso l'Agenzia delle Entrate di Genova nella Sezione ONLUS in data 10 luglio 2000;

mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata in data 20 novembre 2022 in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) approvazione statuto sociale per adeguamento al D. LGS 117/2017 e richiesta di personalità giuridica ex art. 22 D. LGS 117/2017;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza, per designazione unanime dei presenti, il Presidente del Consiglio Direttivo signora MIREYA CARMEN CANNATA - richiedente - la quale dichiara e constata:

= che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 4 dicembre 2022 alle ore 23.30 è andata deserta come da verbale redatto sull'apposito libro;

= che sono presenti in proprio o per delega n. 18 associati sugli attuali 30 associati dell'Associazione;

= che per il Consiglio Direttivo sono presenti i signori:

- MIREYA CARMEN CANNATA - Presidente del Consiglio Direttivo;

- CARLO IMPARATO;

- SANDRO BALDACCI;

= che pertanto l'assemblea, come sopra regolarmente convocata è atta a validamente deliberare sull'Oggetto all'Ordine del Giorno.

Tutto ciò premesso

REGISTRATO A

GENOVA 1

Il 14/12/2022

n. 45168

Serie 1T

Euro //

il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e sul Punto all'Ordine del Giorno illustra agli associati i motivi ad essi ben noti che rendono opportuno e necessario adottare un nuovo Statuto al fine di adeguarlo alle norme del "Codice del Terzo Settore" e al fine dell'ottenimento della personalità giuridica con l'iscrizione al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale, come richiesto dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità della Regione Liguria con comunicazione del 22 settembre 2022 Prot-2022-1053106.

A questo punto il Presidente ribadisce la volontà dell'associazione di volersi iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con personalità giuridica e precisa che ai sensi del 4° comma dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore: "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

Pertanto a seguito di quanto sopra indicato è stata effettuata dal Dott. Walter Chiapussi, nato a Genova il 15 luglio 1970, con studio in Genova, quale esperto, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, la Relazione di Stima della predetta associazione, al fine di determinarne il patrimonio netto, che al presente atto si allega sotto la lettera "A"; si precisa che dalla attestazione risulta che il patrimonio netto dell'associazione alla data del 31 agosto 2022 ha un valore di stima non inferiore ad Euro 285.532.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei voti
delibera

- 1) di voler iscrivere l'Associazione nel RUNTS come persona giuridica nel settore delle Associazioni di Promozione Sociale preso atto che il proprio patrimonio è superiore ad Euro 15.000, quale minimo di legge, come risulta dalla perizia di stima sopra allegata;
- 2) di modificare lo statuto dell'Associazione al fine dell'ottenimento della personalità giuridica presso il RUNTS al fine di adeguarlo alla nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al D. LGS. 3 luglio 2017 n. 117;
- 3) di approvare il nuovo statuto dell'Associazione costituito da (venti) articoli.

Ai soli fini della comunicazione presso l'Ufficio il RUNTS viene precisato che la sede della società in Genova, è attualmente in Piazza De Marini n. 3/40.

Lo Statuto aggiornato a seguito di quanto sopra, previa vidimazione per presa visione del comparante e di me Notaio al presente si allega sotto la lettera "B".

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati che perciò viene omessa.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dall'imposta di registro ai sensi del 3° comma dell'art. 82 del Testo Unico del Terzo Settore.

L'assemblea conferisce al Presidente espresso mandato per apportare allo Statuto di cui sopra le modifiche e integrazioni eventualmente richieste dagli Enti competenti al momento dell'iscrizione del presente atto nel RUNTS.

L'atto da me letto al comparente che a mia richiesta lo approva è dattiloscritto e scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su cinque pagine di due fogli e viene sottoscritto alle ore tredici e minuti quaranta.

F.to Mireya Carmen Cannata

F.to Alberto Clavarino Notaio

TEATRO NECESSARIO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ALLEGATO "B" "AL
N. 14567 DI RACCOLTA

"Ci piace pensare che il teatro sia un'arte fatta di gesti, azioni, corpi spazi, parole che ben miscelati possono creare queta magia che si confonde nelle poesie, che ci fa sognare a pensare, che ci tocca nell'emozione e a volte sa farci sentire anche un po' protagonisti"

"Essere costruttori di ponti è un abito mentale, un atteggiamento etico, un percorso culturale ed educativo, dunque, riguarda la coscienza di ognuno e i valori dei singoli individui. Ma è anche un'opera sociale e corale, chiede o presuppone reciprocità.

Se il ponte viene costruito contemporaneamente da entrambi le estremità, l'incontro sarà più vicino e più sicuro, l'opera più stabile e duratura."

Don Luigi Ciotti

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "TEATRO NECESSARIO APS", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione TEATRO NECESSARIO nasce dall'intento di proseguire e sviluppare il progetto "Teatro Necessario", attivo all'interno della Casa Circondariale di Genova-Marassi dal settembre 2005 su iniziativa di alcuni insegnanti e del Dirigente Scolastico dell'istituto Vittorio Emanuele II-Ruffini che opera al suo interno, del Direttore della Casa Circondariale e di alcuni professionisti dello spettacolo.

Il progetto, attraverso i suoi numerosi laboratori professionali, ha svolto fino ad oggi una concreta attività trattamentale che ha portato alla realizzazione di numerosi spettacoli teatrali allestiti all'interno della Casa Circondariale e rappresentati nei più importanti teatri della città, concorrendo attivamente a promuovere iniziative tese alla rieducazione ed al reinserimento dei detenuti.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e collettivo indicate, l'associazione potrà:

- a) Realizzare e rappresentare spettacoli teatrali con fini di integrazione e reinserimento sociale di detenuti e/o persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- b) Promuovere la cultura e l'arte a favore dei soggetti sopraindicati, produrre, realizzare ed organizzare oltre agli spettacoli teatrali anche concerti e spettacoli musicali, opere, balletti, film, documentari, elaborati audiovisivi, rassegne, mostre d'arte, di pittura, di fotografia, di cinema, di arti visive e, in generale, di ogni altra forma di manifestazione artistica, nonché incontri e convegni.
- c) La rappresentazione degli spettacoli o di qualunque altra produzione artistica potrà avvenire all'interno della Casa Circondariale di Genova - Marassi, presso altri Istituti Penitenziari aperti alla comunità esterna, presso teatri, cinema o qualunque altra struttura esterna idonea, per favorire l'integrazione dei detenuti con il mondo esterno.

- d) Organizzare tournèe degli spettacoli realizzati dall'Associazione secondo modalità previste dall'Ordinamento Penitenziario.
 - e) Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, stage di perfezionamento o quant'altro, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze nelle professioni teatrali quali: attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, autore.
 - f) Attivare laboratori teatrali integrati tra detenuti e studenti universitari e/o studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio.
 - g) Cooperare con altre istituzioni che perseguano le stesse finalità istituzionali, riconoscano ad ogni prodotto dell'intelletto e delle arti un valore pedagogico, formativo, sociale e terapeutico e siano interessate al loro uso come strumento operativo capace di sviluppare le risorse individuali e relazionali.
 - h) Stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici e privati.
 - i) Gestire le attività e la programmazione del "Teatro dell'Arca", edificio costruito a cura dell'Associazione, nell'intercinta della Casa Circondariale di Genova - Marassi
3. L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse a quelle di interesse generale, nonché tutte le attività ad esse strettamente accessorie.

In particolare, potrà effettuare:

- k) Gemellaggi con analoghe realtà straniere attraverso lo scambio di esperienze e di informazioni su "Teatro e Carcere" e ricerca di finanziamenti europei per la realizzazione di progetti comuni.
 - l) Organizzazione di attività di formazione teatrale per professionisti e/o per la cittadinanza in genere.
 - m) Collaborazioni con le Università e le scuole.
 - n) Confronto con altre significative esperienze artistiche.
 - o) Attività di formazione congiunta tra gli operatori penitenziari ed i collaboratori esterni a livello nazionale e regionale al fine della migliore attuazione del progetto
 - p) Diffusione della cultura e dell'arte teatrale nel mondo giovanile e non, attraverso l'allestimento di spettacoli teatrali.
 - q) Produzione e diffusione di materiale audiovisivo relativo agli spettacoli prodotti, in occasione delle rappresentazioni teatrali degli stessi.
4. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, potrà assumere o ingaggiare artisti riconosciuti (attori, mimi, registi, musicisti, ballerini, cantanti, stilisti, ecc.) e ogni altro professionista, sia esterno che interno all'Associazione, il cui contributo possa risultare determinante ai fini della riuscita delle attività organizzate nonché avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ricorrendo anche ai propri associati nei limiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie



e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. I soci si dividono in:
soci fondatori: persone fisiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla nascita e costituzione dell'Associazione.
soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, per lo sviluppo e la crescita dell'associazione.
soci onorari: persone fisiche o giuridiche e gli Enti pubblici o privati che abbiano acquisito meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. La quota o il contributo associativo, e/o la qualifica di socio, sono intrasmissibili.
5. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dal Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
7. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale




ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Le riunioni potranno essere tenute anche con mezzi digitali secondo la vigente normativa.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e con mezzi digitali che ne comprovino l'avvenuta ricezione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;



Comuto

- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Muzio Carmen Cusato

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.